



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

COPIA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N.82

Oggetto: Bilancio consolidato 2022. Individuazione degli enti e società da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e nel perimetro di consolidamento relativi all'anno 2022.

Data:

25/10/2023

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LOGGI SERGIO

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

VISTA la L.7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni dei comuni";

VISTI i commi 55 e 66 dell'art. 1 della 56/2014 che stabiliscono i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

VISTO il documento posto a fondamento e motivazione della presente proposta di decreto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 c.1 e 147bis c.1 del D.Lgs. 267/2000;

ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO DELLA PROPOSTA: Bilancio consolidato 2022. Individuazione degli enti e società da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e nel perimetro di consolidamento relativi all'anno 2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(ARTICOLO 49, COMMA 1 E ARTICOLO 147/BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000)

Si esprime il seguente parere sulla proposta in oggetto:

FAVOREVOLE.

Ascoli Piceno, li 23/10/2023

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione
GABBAPINI PATRIZIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ARTICOLO 49, COMMA 1 E ARTICOLO 147/BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000)

Si esprime il seguente parere sulla proposta in oggetto:

FAVOREVOLE.

Ascoli Piceno, li 24/10/2023

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione
LUCIDI FLAVIA

PROPOSTA DEL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs n. 118/11 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

RICORDATO che l'art. 10, comma 1 del D.lgs. n. 118/11 dispone che gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;

RICHIAMATO il decreto presidenziale n.114 del 23/12/2022 con la quale è stato definito per l'anno 2021 il perimetro di consolidamento e l'individuazione degli enti e società da includere nel Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP);

CONSIDERATO che ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II;

VISTO il principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 del D.lgs. n. 118/11 secondo cui *“gli enti di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 118/11 redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.*

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;*
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;*
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico”.*

PRESO ATTO che ai sensi del citato principio contabile *“Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:*

- 1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;*
- 2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato”.*

CONSIDERATO che sulla base di quanto previsto dal principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 del D.lgs. n. 118/11, nella formulazione vigente per l'esercizio 2022:

- costituiscono componenti del "Gruppo amministrazione pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 118/11, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione;

- ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.
- il gruppo amministrazione pubblica può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.”

RICORDATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono essere esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

A) *Partecipazione inferiore al 20%* ai sensi dell'art.11 quinquies del D.lgs.118/2011 nel caso di società partecipata, assenza di capitale in dotazione nel caso di enti strumentali partecipati;

B) *Irrilevanza*, quando cioè il bilancio della componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano a partire dall'esercizio 2018, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

C) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

RICORDATO che relativamente al punto b) di cui sopra, la percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” del conto economico della Provincia di Ascoli Piceno e che, al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

VISTA la relazione del titolare di incarico di elevata qualificazione delegato dal dirigente del servizio allegata al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

PRESO ATTO che sulla base delle motivazioni contenute nella relazione il perimetro e l'area di consolidamento sono quelli individuati nella citata relazione di cui all'allegato A;

RICORDATO che i principi contabili internazionali per il settore pubblico (International Public Sector Accounting Standard - IPSAS) conformandosi ai principi internazionali del settore privato, prevedono tre metodi di consolidamento:

- integrale per i soggetti controllati;
- proporzionale per i soggetti a controllo congiunto;
- patrimonio netto per i soggetti collegati.

**SI PROPONE DI ASSUMERE UN ATTO
CON IL QUALE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

- 1) di approvare la relazione (allegato A) predisposta dal titolare di incarico di elevata qualificazione delegato dal dirigente del servizio Controllo e Gestione Enti partecipati, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di individuare il "Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Ascoli Piceno così come riportato nell'allegato A sopracitato;
- 3) di procedere al consolidamento per l'anno 2022 dei seguenti organismi, per i motivi richiamati nell'allegato A :

ENTE	SOGGETTO	PARTECIPAZIONE	METODO DI CONSOLIDAMENTO
Start Spa	Società partecipata	32,96%	Metodo proporzionale.
Piceno Consind	Consorzio obbligatorio	46,34 %	Metodo proporzionale
AAto 5 Marche Sud	Ente strumentale partecipato	3,471 %	Metodo proporzionale

4) di attribuire la responsabilità del procedimento di redazione del Bilancio Consolidato al Servizio Finanziario di questa Provincia;

5) di rendere, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/00, stante la necessità di iniziare le attività preliminari al consolidamento del bilancio.

Il Titolare di incarico di Elevata Qualificazione
Delegato dal Dirigente
(Rag. Patrizia Gabbapini)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione del presente atto nell'esercizio dei poteri spettante al Presidente della Provincia ai sensi dell'art.1,

comma 82, della L.56/2014;

Vista la proposta del titolare di incarico di elevata qualificazione delegato dal dirigente ad oggetto: "Bilancio consolidato 2022. Individuazione degli enti e società da includere nel gruppo amministrazione pubblica (GAP) e nel perimetro di consolidamento relativi all'anno 2022";

Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000.

DECRETA

- 1) **di approvare** la proposta del titolare di incarico di elevata qualificazione delegato dal dirigente, così come formulata;
- 2) **di approvare** l'allegato prospetto (A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 4) **di trasmettere** il presente atto in copia all'Albo Pretorio on-line, per la pubblicazione anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, secondo le modalità previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
F.to LOGGI SERGIO

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On Line di questa provincia il giorno 25/10/2023.

E vi rimarrà in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c1, Dlgs. 267/2000.

Ascoli Piceno, li 25/10/2023

F.to Il Segretario Generale
Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

È divenuta esecutiva il giorno 25/10/2023

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000).

Diverrà esecutiva il giorno _____

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000).

Ascoli Piceno, li 25/10/2023.

F.to Il Segretario Generale
Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Ascoli Piceno, li _____

Il Segretario Generale
Dott.ssa CANDELORI FABIOLA